Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 316 del 27 dicembre 1960

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 27 dicembre 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

REGIONE SARDA

LEGGI E DECRETI EMANATI DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATI NEL "BOLLETTINO UFFICIALE" DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1960

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 20.
Disciplina dell'indagine, ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 2 *del* 5 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indagine, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della Regione sarda sono regolate dalla presente legge e per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e nella legge regionale 7 maggio 1957, n. 15, e relative modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

L'autorizzazione di indagine, il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione sono accordate con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, a cittadini italiani o a società legalmente costituite, aventi sede sociale in Italia, che ne facciano richiesta ed abbiano capacità tecnica ed economica adeguate

Per il permesso di ricerca e per la concessione di coltivazione è sentito il Comitato regionale delle miniere.

Per le zone interessanti la difesa i provvedimenti sono adottati d'intesa con le competenti Autorità militari.

Dell'indagine

Art. 3.

L'autorizzazione di indagine per idrocarburi liquidi e gassosi è accordata per un periodo non superiore ad un anno e può essere prorogata una sola volta per non più di sei mesi. La proroga deve essere accordata solo per comprovate necessità, previa constatazione dei lavori compiuti, e può essere concessa a condizioni diverse da quelle indicate nel provvedimento anteriore.

Per le limitazioni di numero e di superficie delle autorizzazioni di indagine, nonchè per la presentazione delle domande si applicano le norme contenute nel regolamento della legge regionale 7 maggio 1957, n. 15.

Della ricerca

Art. 4.

Il permesso di ricerca è accordato per un periodo non superiore a tre anni e può essere prorogato per due sole volte e per non più di tre anni ciascuna volta, previo accertamento dell'avvenuta esecuzione del programma di lavoro.

Con il decreto di proroga dell'Assessore regionale all'industria e commercio è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

In caso di concorso di due o più domande viene accordata la preferenza al richiedente che presenti il programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento alla entità delle perforazioni e alle garanzie offerte per la esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione della domanda.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e comunque non oltre tre mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale della Regione parte terza.

Art. 5.

Il permesso di ricerca deve comprendere un'area continua non superiore a 100.000 ettari.

Nel caso di più permessi intestati ad una stessa persona, ente o società, l'area complessiva non può superare il limite di 150.000 ettari.

Le aree pertinenti ai singoli permessi intestati ad uno stesso titolare debbono distare tra loro almeno due chilometri.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che eventualmente coincida con il litorale marino. Se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quinto del lato maggiore.

L'area compresa nel permesso iniziale è ridotta del 30 per cento alla scadenza della prima proroga. Il permissionario ha diritto di ottenere che in tale aliquota siano comprese le aree alle quali egli avesse volontariamente rinunciato secondo le norme dell'art. 9 della presente legge.

Art. 6.

Il titolare del permesso di ricerca è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel decreto di permesso.

Il termine non può essere superiore a tre mesi dalla comunicazione del decreto per i lavori di prospezione e a 24 mesi dall'inizio della prospezione per la perforazione.

Art. 7.

Il titolare del permesso di ricerca deve:

a) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel decreto di permesso e le prescrizioni che gli vengano impartite dalla Autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma;

b) dare tempestiva notizia del rinvenimento di idrocarburi all'Autorità mineraria.

Art. 8.

Il permissionario deve corrispondere anticipatamente all'Amministrazione regionale un diritto annuo di L. 100 per ettaro di superficie compresa nell'area del permesso di ricerca.

Art. 9.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca sempre che dimostri di aver regolarmente eseguito i lavori previsti nel programma; ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori a 100 ettari adiacenti almeno ad uno dei lati della zona compresa nel permesso che si intende mantenere. L'area residua del permesso deve avere le caratteristiche di cui all'art. 5, comma quarto.

E' escluso in ogni caso il rimborso del canone corrisposto.

Art. 10.

Il permissionario che abbia assolto alle prescrizioni di legge e del decreto di permesso di ricerca ha diritto di ottenere in concessione i giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi rinvenuti nell'area del permesso stesso. Il permissionario deve presentare regolare e documentata domanda di concessione, a pena di decadenza, entro il termine di quattro mesi dal ritrovamento in quantità commerciale e deve astenersi da ogni attività di sfruttamento commerciale degli idrocarburi.

Art. 11.

L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare del permesso di ricerca quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato;

3) non chiede la concessione di coltivazione entro il termine previsto dal precedente art. 10;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;

5) non corrisponde nei termini il canone;

6) cede il permesso senza averne avuto autorizzazione;

7) non dà notizia all'Autorità mineraria del rinvenimento di idrocarburi entro quindici giorni dal loro accertamento;

8) procede all'estrazione e allo sfruttamento commerciale degli idrocarburi;

9) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi della categoria;

10) non adempie agli altri obblighi imposti a pena di decadenza dalla presente legge o dal permesso.

Della coltivazione

Art. 12.

La coltivazione del giacimento è accordata con le modalità previste nell'art. 2 della presente legge, entro tre mesi dalla presentazione della domanda corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Con il decreto di concessione sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta ed è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione.

Art. 13.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 5.000 ettari e l'area relativa deve corrispondere alle caratteristiche fissate nell'art. 5, comma IV, e conservare l'orientamento dell'area del permesso di ricerca.

Nel caso di più ritrovamenti il titolare del permesso può ottenere con le modalità e condizioni previste nella presente legge più concessioni di coltivazione.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 80.000 ettari.

Art. 14.

La durata della concessione è di 20 anni.

Il concessionario ha diritto a tre proroghe di 10 anni ciascuna, se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con le modalità previste nell'articolo 2.

Art. 15.

Con il decreto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione anche futura di idrocarburi liquidi.

Art. 16.

Il concessionario deve pagare all'Amministrazione regionale un diritto annuo anticipato di L. 1000 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione ed altresì corrispondere, in sostituzione della partecipazione ai profitti di cui all'art. 18, lettera *g*), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, una aliquota, secondo quanto stabilito nell'articolo seguente, del prodotto estratto, calcolata sulla produzione mensile per pozzo, riferito alla media dell'anno solare.

Per gli idrocarburi gassosi si assume l'equivalenza di una tonnellata di olio per 1.200 metri cubi di gas.

L'aliquota stessa può essere, su richiesta della Amministrazione regionale e per periodi prefissati, pagata in natura o in moneta. Il valore è determinato in base al prezzo medio effettivo realizzato dal concessionario nel corso dell'anno.

La liquidazione annua del canone è fatta dall'Ufficio delle miniere, a cura del quale è notificata al concessionario.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di 30 giorni dalla notifica, proporre ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale decide sentito il Comitato regionale delle miniere.

Art. 17.

L'aliquota da corrispondere all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo precedente è fissata per una produzione pozzo-mese:

fino a tonnellate 100: 1 per cento;

maggiore di tonnellate 100 e fino a 200: 1 per cento sulle prime 100 tonnellate e 2 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 200 e fino a 500: come sopra sulle prime 200 tonnellate e 5 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 500 e fino a 1000: come sopra sulle prime 500 tonnellate ed 8 per cento sull'eccedenza:

maggiore di tonnellate 1000 e fino a 2000: come sopra sulle prime 1000 tonnellate e 12 per cento sull'eccedenza;

maggiore di tonnellate 2000 e fino a 4000: come sopra sulle prime 2000 tonnellate e 20 per cento sull'eccedenza;

oltre tonnellate 4000: come sopra sulle prime 4000 tonnellate e 25 per cento sull'eccedenza.

Art. 18.

Al concessionario è accordato, per un periodo non superiore a 10 anni, un contributo annuo pari alla quota di ricchezza mobile devoluta dallo Stato alla Regione, a termini dell'art. 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, sulla imposta effettivamente pagata dal concessionario medesimo per la sua attività estrattiva contemplata nella presente legge. Tale contributo non è dovuto per le attività aventi diritto all'esenzione per leggi speciali.

Art. 19.

L'Assessore regionale all'industria e commercio dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

2) non svolge i programmi all'esecuzione dei quali la concessione è stata subordinata;

3) riduce sensibilmente, senza apposita autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

4) sospende i lavori senza averne avuto autorizzazione;

5) non corrisponde nei termini il canone, la aliquota del prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

6) trasferisce la concessione senza averne avuto autorizzazione;

7) non fornisce all'Autorità mineraria le notizie tecniche ed economiche sull'andamento dei lavori e sulla produzione, che la stessa richiede;

8) non corrisponde i salari e gli oneri assicurativi od applica nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni inferiori a quelle stabilite nei contratti collettivi di lavoro della categoria;

9) non osserva gli altri obblighi espressamente imposti dalle leggi o dalla concessione a pena di decadenza.

Art. 20.

L'aliquota percepita dalla Regione ai sensi degli articoli 16 e 17 della presente legge, è devoluta per metà direttamente all'incremento degli stanziamenti destinati a favorire lo sviluppo industriale, compresi nel bilancio regionale - rubrica Assessorato industria e commercio.

Le somme devolute come sopra hanno carattere di interventi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari.

Art. 21.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione; ciascuna rinuncia può comprendere soltanto una superficie continua non inferiore a 100 ettari. E' escluso comunque il rimborso del canone annuo.

L'area residua deve conservare le caratteristiche previste negli articoli 13, primo comma, e 5, quarto comma, della presente legge.

Disposizioni comuni

Art. 22.

La decadenza o la revoca di una autorizzazione, permesso o concessione in materia di idrocarburi sono pronunciate trascorso un congruo periodo di diffida, fissata discrezionalmente dall'Assessore regionale all'industria e commercio, durante il quale l'indagatore, il permissionario od il concessionario non abbiano rimediato alla contestata inadempienza.

Il provvedimento è preso con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, previa contestazione dei motivi di decadenza o revoca all'indagatore, permissionario o concessionario, e assegnazione di un termine di 60 giorni per le risposte.

Contro il provvedimento relativo è ammesso il rimedio di cui all'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Art. 23.

Le opere destinate ad evitare i danni all'agricoltura, derivanti dai lavori di ricerca o coltivazione, sono stabilite dall'Assessore regionale all'industria e commercio di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, sentiti l'Ispettorato agrario provinciale competente ed il Comitato regionale delle miniere

Le spese relative sono a carico del permissionario o del concessionario.

Art. 24.

Ove dall'esercizio della concessione o del permesso derivi danno o pregiudizio all'esercizio di altre concessioni o di permessi di ricerca, l'Assessore regionale all'industria e com-

mercio, sentito il Comitato regionale delle miniere, adotta i provvedimenti necessari per contemperare le esigenze dei concessionari e dei permissionari con quelle della produzione e dell'economia regionale.

Art. 25.

Il proprietario ed il possessore del fondo compreso nel perimetro dell'autorizzazione di indagine, del permesso di ricerca o della concessione di coltivazione non possono opporsi all'esecuzione dei lavori relativi.

In caso di disaccordo sulla necessità e le modalità delle operazioni, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere prescrive le norme da seguire, emanando, se del caso, i relativi provvedimenti.

Contro tali provvedimenti è ammesso ricorso all'Assessore regionale all'industria e commercio entro 30 giorni dalla comunicazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 26.

L'indagatore, il permissionario e il concessionario devono risarcire ogni danno derivante dai lavori compiuti.

I proprietari e i possessori dei fondi debbono essere avvisati prima dell'inizio dei lavori ed hanno facoltà di esigere una cauzione in denaro.

Se le parti non raggiungono l'accordo entro un mese dal preavviso, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentito il parere di un perito, stabilisce provvisoriamente d'ufficio l'ammontare della cauzione. Eseguito il deposito di questa può darsi inizio ai lavori.

Se per circostanze sopravvenute la cauzione non sia più necessaria o il suo importo debba essere variato, si procede secondo le disposizioni del comma precedente.

Per ogni ulteriore contestazione fra le parti in relazione ai due precedenti commi resta salva la competenza della Autorità giudiziaria.

Art. 27.

Ai fini dei limiti di cui ai precedenti articoli 5 e 13 si computano anche, rispettivamente, i permessi o le concessioni accordati a persone, enti o società che, in rapporto al numero delle azioni possedute, o in virtù di comprovati vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso.

Art. 28.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso o di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste nel precedente art. 27, ovvero deve indicare i permessi o le concessioni accordati alle persone, enti o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Art. 29.

I titolari di permessi o di concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel precedente art. 27, debbono darne comunicazione entro due mesi all'Assessore regionale all'industria e commercio, il quale entro i successivi tre mesi provvede, sentiti i titolari ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre le aree nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.

Agli effetti del presente articolo sono computate le aree volontariamente rinunciate.

Art. 30.

La mancata osservanza degli obblighi imposti dagli articoli 28 e 29 della presente legge comporta la revoca del permesso o della concessione.

Qualora il titolare del permesso o della concessione provi che la mancata osservanza dei predetti obblighi fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione ai sensi dei predetti articoli 28 e 29, l'Assessore regionale all'industria e commercio provvede, sentiti gli interessati ed il Comitato regionale delle miniere, a ridurre l'area nei limiti di cui ai precedenti articoli 5, 13 e 27.

Art. 31.

Ferma restando l'osservanza di ogni altra norma contenuta nella presente legge, i limiti di superficie di cui all'articolo 5, comma II, ed all'articolo 13, sono raddoppiati nel caso di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione accordati a società a partecipazione regionale o statale non inferiore al 30 per cento ed all'Ente nazionale idrocarburi.

Art. 32.

Le eventuali disposizioni regolamentari saranno emanate, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 33.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al cap. 88 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 gennaio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 19.

Integrazioni della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n. 3 del 16 gennaio 1960*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'elenco delle categorie di opere, che l'Assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato ad eseguire a sensi dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, è integrato come segue:

9) apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitati.

Art. 2.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici e l'Assessore regionale alla viabilità, secondo la rispettiva competenza, possono affidare la gestione dei lavori di cui alla legge regionale 13 giugno 1958, n. 4, il cui importo non superi L. 5.000.000 agli enti beneficiari che potranno essere autorizzati alla esecuzione in amministrazione diretta, nei modi previsti dall'art. 328 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, dal regolamento per la direzione e contabilità dei lavori dello Stato approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e secondo le disposizioni della contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

In tal caso potranno essere anticipate agli enti in questione, all'atto dell'autorizzazione dei lavori, somme non superiori al 50 per cento dell'importo complessivo autorizzato.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 5 gennaio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1959, n. 22.

Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 20 *gennaio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960, giusta lo stato di previsione dell'entrate annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960, giusta lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo 43 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli del bilancio.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo 44 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio od ai capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate rimaste da riscuotere e riscosse rimaste da versare e per le spese rimaste da pagare in conto esercizi anteriori, per le quali non esistano negli annessi stati di previsione i capitoli corrispondenti.

Art. 8.

L'Assessore ai trasporti, viabilità e turismo, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico del capitolo 105 dello stato di previsione della spesa, i pagamenti afferenti alle costruzioni di strade comprese nel relativo piano particolare rientrante fra quelli contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata iscritta al capitolo 45 del relativo stato di previsione, proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 9.

L'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1956, n. 15, già modificato con l'art. 9 della legge regionale 21 dicembre 1957, n. 29, e con l'art. 10 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 6, è ulteriormente modificato come segue:

« Alle spese relative all'applicazione della presente legge si farà fronte con appositi stanziamenti sui bilanci regionali per gli esercizi 1957 e dal 1961 al 1969 ».

Art. 10.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 1959, n. 11, è modificato come segue:

« La spesa per l'attuazione della presente legge fa carico al capitolo 129-*bis* dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1959 ed ai capitoli ad esso corrispondenti degli stati di previsione per gli esercizi dal 1961 al 1969 ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, già modificato con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, e con l'art. 10 della legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34, è ulteriormente modificato come segue:

« All'estinzione di tale partita, iscritta al capitolo 34 dello stato di previsione dell'entrata, sarà provveduto con l'iscrizione delle necessarie quote di ammortamento negli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari dal 1954 al 1961 ».

Art. 12.

E' approvato il seguente riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960:

RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrata .	L.	18.874.000.000
Spesa . .	»	16.176.879.261
Avanzo effettivo	L.	2.697.120.739

ENTRATE E SPESE

PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Entrata	L.	253.000.000
Spesa	»	2.950.120.739
Disavanzo per movim. di capitali .	L.	2.697.120.739

RIASSUNTO FINALE

Entrata	L.	19.127.000.000
Spesa	»	19.127.000.000
Avanzo finale . . .	L.	pareggio

Art. 13.

E' approvato il bilancio annuale di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1960, annesso alla presente legge (allegato n 1) ai termini dell'art. 8 dello statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 235.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima, ai sensi dell'art. 9, lettera *f*), del suo statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 20 gennaio 1960

CORRIAS

RIEPILOGO DEGLI STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1960

ENTRATA

RUBRICHE E SOTTORUBRICHE (Capi)	Entrata ordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria — Entrate effettive	Entrata straordinaria — Entrate per movimento di capitali	Entrata straordinaria — Totale	Entrata ordinaria e straordinaria — Entrate effettive	Entrata ordinaria e straordinaria — Entrate per movimento di capitali	Totale
Redditi patrimoniali	103.600 000	—	—	—	103.600.000	—	103.600 000
Tributi: Imposte dirette	2.737.000 000	—	—	—	2.737.000.000	—	2.737.000 000
Tasse e imposte indirette sugli affari	6.448.000 000	—	—	—	6.448.000.000	—	6.448.000 000
Imposte indirette sui consumi	180.000 000	—	—	—	180.000.000	—	180.000 000
Monopoli	7.370.000 000	—	—	—	7.370 000.000	—	7.370.000 000
Tributi diversi	3.000 000	—	—	—	3.000.000	—	3.000 000
Proventi vari	269.040 000	—	—	—	269.040.000	—	269.040 000
Rimborsi e concorsi nelle spese ordinarie	165.100 000	—	—	—	165.100.000	—	165.100 000
Entrate diverse	—	5.000 000	—	5.000.000	5.000.000	—	5.000 000
Rimborsi e concorsi nelle spese straordinarie		1 593.260 000	—	1.593.260.000	1.593.260.000	—	1.593.260 000
Vendite di beni	—	—	p. m.	p. m.	—	p. m.	p. m.
Accensione di debiti	—	—	p. m.	p. m.	—	p. m.	p. m.
Estinzione di crediti	—	—	p. m.	p. m.	—	p. m.	p. m.
Partite che si compensano nella spesa	—	—	253 000.000	253.000.000	—	253.000.000	253.000 000
TOTALE	17.275.740.000	1.598 260.000	253 000.000	1.851.260.000	18.874.000.000	253.000.000	19.127.000.000

SPESA

RUBRICHE (Assessorati)	Spesa ordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria — Spese effettive	Spesa straordinaria — Spese per movimento di capitali	Spesa straordinaria — Totale	Spesa ordinaria e straordinaria — Spese effettive	Spesa ordinaria e straordinaria — Spese per movimento di capitali	Totale
Finanze	3.482.063.484	756.508.973	1.214.565 184	1.971.074.157	4.238.572.457	1.214.565.185	5.453.137.641
Enti locali	195.000.000	205.000.000	—	205.000.000	400.000.000	—	400.000.000
Trasporti, viabilità e turismo	300.000.000	2.550.000.000	150.000 000	2.700.000.000	2.850.000.000	150.000.000	3.000.000.000
Igiene e sanità	18.000.000	741.346.804	—	741.346.804	759.346.804	—	759.346.804
Lavoro e pubblica istruzione	268.760.000	1.284.200.000	p. m.	1.284.200.000	1.552.960.000	p. m.	1.552.960.000
Lavori pubblici	50.200.000	1.870.800.000	—	1.870.800.000	1.921.000.000	—	1.921.000.000
Agricoltura e foreste	468.000.000	2.437.000.000	p. m.	2.437.000.000	2.905.000.000	p. m.	2.905.000.000
Industria e commercio	155.000.000	795.000.000	1.435.555 555	2.230.555.555	950.000.000	1.435.555.555	2.385.555.555
Rinascita	150.000.000	450.000.000	150.000 000	600.000.000	600.000.000	150.000.000	750.000.000
TOTALE	5.087.023.484	11.089.855.777	2.950.120.739	14.039.976.516	16.176.899.261	2.950.120.739	19.127.000.000

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1959, n. 21.

Provvidenze dirette a favorire la concessione del credito di esercizio in favore delle cooperative e di altre associazioni di produttori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *del* 1° *febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale e autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui prestiti di esercizio concessi da istituti di credito a favore di cooperative o di altre associazioni di produttori legalmente costituite, per la lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici in forma collettiva.

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo non può essere concesso in misura superiore al 2,50 per cento in ragione d'anno. Esso è cumulabile con analoghe provvidenze da parte dello Stato o di altri enti.

In ogni caso la quota di interessi a carico del mutuatario non deve essere inferiore al 3,50 per cento in ragione d'anno.

Art. 3.

Il contributo di cui agli articoli precedenti è disposto con decreto dell'Assessore regionale all'industria e commercio di concerto con l'Assessore regionale alle finanze ed erogato tramite l'istituto finanziatore.

Art. 4.

Le norme di applicazione della presente legge saranno determinate con apposito regolamento da emanarsi entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 5.

Le spese per l'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 185 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1959 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 gennaio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 1.

Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 8 *dell'*11 *febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di provvedere alla ultimazione dell'allestimento e della pubblicazione della Carta geologica e dei relativi studi illustrativi, ferme restando le disposizioni di cui alle leggi regionali 16 maggio 1951, n. 21, e 25 novembre 1954, n. 25, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, non oltre il 31 dicembre 1960, i contratti di assunzione del personale tecnico e ausiliario assunto ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, ed in servizio alla data del 31 dicembre 1959.

Art. 2.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 187 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1960, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 8 febbraio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 1959, n. 23.

Distacco del territorio della frazione di Ardali dalla circoscrizione amministrativa del comune di Baunei e aggregazione a quella del comune di Triei, in provincia di Nuoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 9 *del* 25 *febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il territorio della frazione di Ardali è distaccato dal comuno di Baunei ed aggregato al comune di Triei, in provincia di Nuoro.

La delimitazione di detto territorio risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il comune di Baunei e quello di Triei.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febraio 1960

CORRIAS

(Allegato *A omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione descrittiva dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di Ardali per il distacco dal comune di Baunei e aggregazione a quello di Triei.

Il territorio della frazione di Ardali, con distacco dal comune di Baunei e aggregazione a quello di Triei, confina:

a *nord*: con il comune di Baunei, passando, in linea retta, da Dodecori, quota 291, per Olortzè, quota 224, sino a Bau Mundugia;

a ovest: da Bau Mundugia, seguendo i confini del comune di Talana;

a sud: seguendo i confini del comune di Lotzorai, sino all'incrocio della strada statale Orientale Sarda;

a est: seguendo la mezzeria della strada statale prosegue verso nord sino a S'Oppinu; da questo punto, in linea retta, sino a Sa Giumpada e Fundale, verso nord-ovest, fino al punto d'incontro col confine est del comune di Trici.

La parte interna della frazione di Ardali si intende delimitata dagli attuali confini ovest ed est del comune di Trici.

La variazione territoriale di cui trattasi dovrà essere effettuata rispettando, nei limiti del possibile, le singole proprietà private in modo da evitare il frazionamento di particelle catastali.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1959, n. 24.

Distacco del territorio di Muddizza Piana dal comune di Calangianus ed aggregazione al comune di Olbia.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 26 *febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Muddizza Piana è distaccata dal comune di Calangianus ed è aggregata al comune di Olbia.

Art. 2.

La delimitazione territoriale tra la frazione di Muddizza Piana ed i comuni di Calangianus e di Olbia risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva allegate alla presente legge.

Art. 3.

Con decreto dell'Assessore regionale agli enti locali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, si provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Calangianus ed il comune di Olbia.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 febbraio 1960

CORRIAS

(Allegato *A omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della frazione di Muddizza Piana

I confini della frazione di Muddizza Piana sono quelli indicati nella cartina al 25.000 e nella relazione dettagliata, pubblicata all'albo pretorio del comune di Calangianus, per il periodo dal 31 marzo 1958 al 15 aprile 1958, senza opposizioni, e per il periodo dal 13 al 28 maggio 1958 all'albo pretorio del comune di Olbia, senza opposizioni e precisamente:

a nord: Punta Lu Fraili da distanza di 611-700 metri verso est col confine comunale;

a sud: confina a 300-400 metri circa col monte, a quota 637, monte appartenente alla Serra di Monte Pino, ed infine, col confine comunale;

a est: con i confini comunali;

a ovest: confina tagliando il Rio di Batitu, a circa 1500 metri dallo stazzo « Porcheddu Toppu ».

La linea di confine, partendo dall'estremo punto a nord, cioè dal confine comunale, ha un andamento rettilineo verso sud-ovest e tocca la punta Lu Fraili e si dirige in linea retta sino a raggiungere la quota 147.

A quota 147 forma un piccolo angolo inclinato ancora verso sud-ovest per continuare con andamento rettilineo tagliando il Rio Batitu finchè, appena sotto la quota 285, il confine assume decisamente la direzione del sud.

All'altezza di Monte Pinu il confine assume l'andamento di un'ampia curva per dirigersi poi in linea retta verso sud-est sino a raggiungere il confine comunale a quota 587.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1960, n. 2.

Costituzione del comune di Buggerru in provincia di Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 27 *febbraio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Buggerru è distaccata dal comune di Fluminimaggiore, in provincia di Cagliari, ed eretta in comune autonomo con la denominazione di « Buggerru » e con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, sentita la competente Giunta provinciale amministrativa, su conforme deliberazione della Giunta regionale, provvederà con suo decreto al riparto patrimoniale ed al regolamento di ogni altro rapporto tra i comuni di Fluminimaggiore e Buggerru ai sensi dell'art. 36 del testo unico della legge comunale e provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 19 febbraio 1960

CORRIAS

(Allegato *A omissis*).

ALLEGATO *B*

Relazione illustrativa dei confini della zona interessata alla variazione circoscrizionale della frazione di Buggerru per la costituzione in Comune autonomo.

Il territorio dell'erigendo comune di Buggerru, con distacco dal comune di Fluminimaggiore, confina:

a nord: con il comune di Fluminimaggiore, secondo la linea che, partendo dal mare in regione Portixeddu, taglia il mappale 82, sezione *A*, foglio 7, dell'attuale comune di Fluminimaggiore secondo l'allineamento determinato dal prolungamento sulla facciata ovest del corpo di fabbricato distinto col mappale 81, fino a raggiungere la mezzeria della strada comunale Portixeddu-Fluminimaggiore; indi segue la mezzeria di detta strada fino al punto di incontro con la strada comunale di Amadori, della quale segue la mezzeria fino al punto d'incontro con la vecchia strada Buggerru-Fluminimaggiore; indi prosegue sulla mezzeria di quest'ultima fino al punto d'incontro con la strada provinciale Buggerru-Fluminimaggiore, nel limite fra i mappali 82 e 80 del foglio 13, sezione *A*, di Fluminimaggiore; da questo segue la mezzeria di detta strada provinciale, fino al limite fra i mappali 87 e 46 del foglio 2, sezione *B*;

a est: confina con il comune di Fluminimaggiore seguendo la linea di delimitazione dei mappali 47, 43 e 60 del foglio 2, sezione *B* (che passano a Buggerru) e i mappali 46, 79 e 61 dello stesso foglio (che restano a Fluminimaggiore) fino al punto d'incontro dei fogli 2, 3 e 4, sezione *B*; da qui segue i limiti tra il foglio 4 e 3 attraversando il trigonometrico denominato Monte Uanni, sino al punto d'incontro col foglio 9; da qui, attraversando la strada comunale di Paui e il limite fra il foglio 8 e 9, segue la delimitazione del mappale 37, foglio 9 (che passa a Buggerru) fino al punto d'incontro fra il rigagnolo e la strada « Su fundu mannu »; da qui seguendo la mezzeria della strada « Su fundu mannu », fino al punto d'incontro con la mezzeria della strada statale Iglesias-Arbus, che la segue fino alla curva esistente nella zona Bega Tea e precisamente nel punto di confine tra i fogli di mappa 3, 9 ed 8 della sezione *E* del catasto di Fluminimaggiore; e da questo punto prosegue seguendo i limiti tra i predetti fogli 8 e 9 fino al confine col comune di Iglesias;

a sud: confina con il comune di Iglesias fino al mare;

a ovest: confina con il mare Mediterraneo fino alla località Portixeddu, secondo la linea fissata a nord, che taglia il mappale 82.

In particolare il nuovo comune di Buggerru, comprende i seguenti fogli di mappa, da scorporarsi da Fluminimaggiore:

SEZIONE *A*

N. 7 (parte 6, 21, 35, 81, 82 parte, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98).

N. 9, 10, 11 completi.

N. 12 (parte 1, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 73, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 68, 72).

N. 13 (parte 82 e 83).

SEZIONE *B*

N. 1 completo.

N. 2 (parte 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87).

N. 3, 7, 8 completi.

N. 9 (parte 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92).

N. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 completi.

SEZIONE *E*

N. 1, 2, 5, 6, 7, 8 completi.

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1960, n. 3.

Provvidenze a favore dell'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 17 *del* 23 *marzo* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, allo scopo di favorirne il funzionamento, è autorizzata a concedere all'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero un contributo di lire tre milioni per il corrente anno e, per gli anni successivi, una cifra pari al doppio delle entrate effettive del bilancio dell'Istituto e comunque non superiore a lire due milioni.

La concessione dei contributi è subordinata all'approvazione dei bilanci dell'Istituto da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale nominerà un proprio rappresentante in seno al Consiglio d'amministrazione dell'Istituto o all'organo che ne eserciterà le funzioni.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 124 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 21 marzo 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 marzo 1960, n. 4.

Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 19 *del* 21 *aprile* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo nella misura del due per cento negli interessi relativi a mutui erogati in contanti dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito fondiario ed edilizio per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione. Tale contributo è esteso anche agli interessi relativi al periodo di preammortamento.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a rifondere, senza diritto a rivalsa, agli istituti mutuanti lo scarto fra il valore nominale delle cartelle emesse in serie speciale ed il loro prezzo di collocamento a seguito della erogazione dei mutui in contanti in base alle norme legislative ed ai regolamenti vigenti in materia, nella misura massima del venti per cento del valore nominale.

In apposita convenzione saranno regolate le modalità relative al pagamento del concorso negli interessi e dello scarto delle cartelle.

Art. 2.

I mutui ed i contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi a cooperative ed a privati singoli o associati che intendano apportare ad abitazioni migliorie od ampliamenti, costruire o completare case d'abitazione ovvero acquistare case di nuova costruzione in Sardegna purchè corrispondenti alle caratteristiche fissate dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ogni alloggio deve:

a) avere non meno di due e non più di cinque vani abitabili oltre i locali accessori (cucina, bagno, gabinetto, ripostiglio e ingresso). A detti vani possono aggiungersi i locali necessari per l'esercizio della professione o attività artigiana del proprietario; in tal caso il complesso dei locali aggiuntivi non può superare la superficie di mq. 45;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di servizi igienici propri;

d) essere provvisto di presa di acqua nel suo interno, se esiste nel centro urbano l'impianto di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di igiene e di edilizia;

f) comprendere una supereficie utile non superiore:

a mq. 65 per gli alloggi di due vani ed accessori;

a mq. 80 per gli alloggi di tre vani ed accessori;

a mq. 95 per gli alloggi di quattro vani ed accessori;

a mq. 110 per gli alloggi di cinque vani ed accessori.

Negli alloggi devono essere escluse tutte le opere e le forniture che, per la loro natura, non abbiano carattere di utilità e di normale necessità. Possono quindi essere previsti impianti di riscaldamento adeguati alle condizioni del clima locale, nonchè impianti di ascensori per gli stabili con più di quattro piani. Sono altresì consentiti gli allacciamenti agli impianti di distribuzione del gas e della energia elettrica. Per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l'aumento di mq. 16 di superficie per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capofamiglia ed al coniuge, concorrono solamente i figli che non siano sposati o che non abbiano altro appartamento in proprietà o in affitto.

Art. 3.

Nella concessione dei mutui di cui all'art. 1, viene accordata la preferenza a coloro che debbano migliorare, costruire od acquistare l'abitazione a causa di:

a) espropriazione di pubblica utilità per il risanamento di abitati, sia esso dipendente o meno da esecuzione di piano regolatore;

b) espropriazione per esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità;

c) condizioni igieniche deficienti accertate dall'ufficio sanitario del Comune;

d) sfratti non dipendenti da morosità;

e) necessità di adeguare il numero dei vani al numero dei componenti il nucleo familiare fino a un vano per componente il suddetto nucleo, nei limiti di cui all'art. 2 della presente legge;

f) alloggi in costruzioni che si trovino in condizioni statiche non rispondenti alle prescrizioni di carattere generale di cui al regio decreto-legge 25 marzo 1935, n. 640, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2471;

g) trasferimento da altra residenza di nucleo familiare già costituito o costituzione in sede di un nuovo nucleo familiare.

Art. 4.

Sono esclusi dai benefici della presente legge:

a) coloro che non hanno la residenza nel Comune dove gli alloggi devono essere costruiti;

b) coloro che risultano proprietari nel Comune di residenza di altre abitazioni adeguate ai bisogni del proprio nucleo familiare, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della presente legge. Tale clausola è applicabile anche se della proprietà dell'abitazione è titolare il coniuge non separato legalmente ovvero i figli conviventi;

c) coloro che hanno un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare, a norma della legge 11 gennaio 1951, n. 25, superiore a L. 800.000, detratta la quota afferente a redditi di lavoro.

Non è consentita la concessione di mutui a soci di cooperative edilizie o a privati che abbiano fruito di agevolazioni statali o regionali per la costruzione di abitazioni.

Art. 5.

Le domande per la concessione dei mutui, corredata da una relazione con l'indicazione delle caratteristiche e della spesa dell'opera, devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici che delibera sull'accoglimento della richiesta. In caso di accoglimento l'Assessorato trasmette la domanda all'Istituto convenzionato che provvede alla definitiva istruttoria.

Art. 6.

L'importo dei singoli mutui di cui all'art. 1, che non può superare la somma di L. 5.000.000 per alloggio nè il 75 per cento del prezzo effettivo dell'area e della costruzione, è garantito, oltre che da ipoteca di primo grado sull'area e sulla costruzione che su essa sorgerà, da apposita garanzia sussidiaria da concedersi dall'Amministrazione regionale.

Art. 7.

L'erogazione dei mutui avviene mediante versamenti rateali, su stati di avanzamento dei lavori controllati e vistati dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici. I versamenti rateali delle somme mutuate hanno inizio dopo il perfezionamento dell'atto condizionato di mutuo e la iscrizione della relativa ipoteca e sempre che il mutuario abbia già impiegato nell'acquisto dell'area o in lavori eseguiti il 5 per cento della somma totale quale risulta dal preventivo di cui all'art. 5.

Art. 8.

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine massimo di anni venti, con facoltà di estinzione anticipata

Art. 9.

Per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 l'Amministrazione regionale costituirà presso la Tesoreria regionale apposito fondo.

L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare dieci volte l'ammontare del fondo e dovrà essere investito in cartelle fondiarie della serie speciale emesse a termini di legge dagli istituti convenzionati in base alla presente legge.

Art. 10.

A decorrere dall'esercizio 1960 fino all'esercizio 1979, è autorizzato lo stanziamento nel bilancio regionale della somma di L. 100.000.000 all'anno.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 139-*bis*. — Spese per la concessione di agevolazioni su mutui contratti con istituti di credito per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione.

Cap. 205-*bis*. — Costituzione del fondo destinato alla concessione di garanzie su mutui contratti con istituti di credito per il miglioramento, la costruzione e l'acquisto di case di abitazione.

A favore del capitolo 139-*bis* è stornata dal capitolo 139 dello stesso stato di previsione la somma di L. 100.000.000. A favore del capitolo 205-*bis* è stornata dal capitolo 45 dello stesso stato di previsione la somma di L. 100.000.000.

Le spese di cui agli articoli 1 e 9 della presente legge fanno carico, rispettivamente, ai capitoli 139-*bis* e 205-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 11.

Le disposizioni regolamentari saranno emanate, entro tre mesi dalla approvazione della presente legge, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 aprile 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 5.

Abrogazione della legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, e modifica del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, concernente « provvidenze dirette a promuovere e favorire lo sviluppo delle attività industriali e commerciali in Sardegna ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 5 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 12 marzo 1958, n. 3, è abrogata.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, è così modificato:

« A valere sulle disponibilità non investite del fondo speciale predetto, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, caso per caso, la garanzia dei finanziamenti concessi dallo Stato, da enti pubblici o da istituti o aziende di credito sui fondi propri e su altri fondi disposti con leggi dello Stato per la realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, nel limite del 75 per cento delle somme anticipate ».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 aprile 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1960, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 5 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, è sostituito dal seguente:

« Il ruolo organico provvisorio del nuovo Assessorato è stabilito nella tabella allegata alla presente legge di cui fa parte integrante.

I posti delle carriere direttive sono ricoperti sia con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche, sia con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.

I posti della carriera di concetto sono ricoperti con personale comandato da altre Amministrazioni pubbliche ed, almeno fino al 40 per cento dei posti previsti nella tabella organica, con personale in servizio presso la Regione alla data del 31 dicembre 1957.

I posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria sono ricoperti solo con il personale in servizio presso la Regione alla data suindicata.

Le sedi delle Sezioni di controllo sulle Provincie e sui Comuni, ai fini del trattamento economico del personale comandato ad esse destinato, sono equiparate alla sede di Cagliari ».

Art. 2.

La tabella dell'organico provvisorio del nuovo Assessorato allegata alla legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960, ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi, concernenti le spese per il personale degli Uffici centrali.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 4 maggio 1960

CORRIAS

Tabella dell'organico provvisorio del personale dell'Assessorato agli enti locali

Segreteria particolare

Numero dei posti	di qualifica non superiore a
1 Segretario particolare	Direttore di sezione o Segretario principale
1 Addetto di segreteria	Consigliere di 2ª classe o Segretario
1 Applicato	Applicato

Carriera direttiva

2 Ispettori generali
7 Direttori di divisione
10 Direttori di sezione
12 Consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe

Carriera di concetto

(e speciale di Ragioneria del Ministero dell'interno - Quadro 82 - All. al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

1 Direttore di ragioneria di 1ª classe o Ragioniere capo
3 Direttori di ragioneria di 2ª classe o Ragionieri principali
6 Vice direttori di ragioneria o Primi ragionieri
6 Ragionieri
9 Segretari

Carriera esecutiva

4 Archivisti capo
8 Primi archivisti
10 Applicati

Personale ausiliario

2 Uscieri capo
6 Uscieri

89 Totale

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1960, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, concernente il credito di esercizio alle piccole e medie industrie sarde.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 30 *maggio* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 5 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora le operazioni di credito contemplate dalla presente legge siano assistite da garanzia sulle scorte e sui prodotti finiti e si debba procedere alla vendita dei detti prodotti, la garanzia è trasferita sui documenti di credito relativi alle vendite stesse ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare dei prestiti di cui alla presente legge non può superare per ciascuna delle industrie sovvenzionate la complessiva somma di L. 75.000.000.

Gli interessi, i diritti di commissione e le spese accessorie non possono complessivamente gravare sul mutuatario in misura superiore ai seguenti tassi annuali:

a) 3 per cento per i prestiti complessivamente non superiori a L. 25.000.000;

b) 4 per cento per i prestiti superiori a L. 25.000.000 ma non a L. 50.000.000;

c) 5 per cento per i prestiti superiori a L. 50.000.000 e fino al massimo di L. 75.000.000 ».

Art. 3.

L'art. 9 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23, è sostituito dal seguente:

« Sulle domande di prestito decide un comitato composto da:

a) il Presidente o il Vice presidente del C.I.S.;

b) il Direttore del C.I.S. o altro funzionario da lui delegato;

c) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale alle finanze;

d) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio;

e) due rappresentanti nominati dall'Assessore regionale alla rinascita;

f) tre piccoli o medi imprenditori industriali nominati dall'Assessore regionale all'industria e commercio entro una rosa di nomi proposti dalle Camere di commercio, industria e agricoltura della Regione;

g) quattro lavoratori del settore della piccola e media industria, nominati dall'Asssessore regionale all'industria e commercio entro un rosa di nomi proposti dalle organizzazioni sindacali confederali, in ordine di importanza ».

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai mutui già concessi ai sensi della legge regionale 18 maggio 1957, n. 23; è comunque riconosciuta la facoltà ai mutuatari di restituire anticipatamente detti mutui, senza pregiudizio del diritto di chiedere altro mutuo.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 25 maggio 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1960, n. 8.

Concessioni di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell'Isola.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 14 *giugno* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere per un triennio, con la somma di L. 70.000.000 all'anno, nella spesa occorrente per lo sviluppo degli studi e degli esperimenti in corso nell'Isola a cura dell'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica - Agenzia Europea per la produttività, gestiti dal Comitato internazionale per un progetto di sviluppo integrato in Sardegna, e tendenti a valorizzare le risorse isolane ed a dimostrare le possibilità di ripresa economica della Sardegna stessa.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo esame ed approvazione da parte della Giunta stessa dei piani da realizzare, saranno stabilite le modalità di erogazione del contributo.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1960 è istituito il capitolo 179-*bis* così denominato: « Spese per la concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica della Sardegna ».

A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 70.000.000 dal capitolo 45 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1960: « Fondo speciale per fronteggiare gli oneri dipendenti da nuove disposizioni legislative ».

Le spese derivanti dalla presente legge fanno carico al capitolo 179-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 giugno 1960

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1960, n. 9.

Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 28 *del* 14 *giugno* 1960)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tabelle allegate alla presente legge sostituiscono le tabelle organiche comprese o di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti seguenti:

decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, art. 50;

legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46, art. 8;

legge 26 febbraio 1952, n. 67, articoli 3 e 7;

legge regionale 5 maggio 1953, n. 19;

legge regionale 6 aprile 1954, n. 5;

legge regionale 6 aprile 1954, n. 6;

legge regionale 25 novembre 1954, n. 25;

regolamento per l'esecuzione della legge regionale 9 agosto 1950, n. 44, approvato con decreto del Presidente della Giunta 12 settembre 1955, n. 20;

legge regionale 17 gennaio 1956, n. 1;

legge regionale 20 gennaio 1956, n. 4;

legge 23 ottobre 1956, n. 1216, legge regionale 20 giugno 1958, n. 17 e decreto del Presidente della Giunta 30 agosto 1958, n. 17730/534;

legge 14 luglio 1957, n. 594;

legge regionale 28 novembre 1957, n. 25;

regolamento di attuazione della legge regionale 21 luglio 1954, n. 28, approvato con decreto del Presidente della Giunta 13 dicembre 1957, n. 22073/1163;

legge 13 marzo 1958, n. 308;

legge regionale 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni;

legge regionale 21 marzo 1959, n. 7.

Art. 2.

I posti previsti nelle tabelle allegate alla presente legge sono ricoperti con personale comandato ai sensi delle vigenti disposizioni, e con personale avventizio o salariato temporaneo, mediante l'inquadramento, da attuarsi con le modalità previste negli articoli seguenti, degli elementi in servizio presso la Regione.

Art. 3.

Può essere mantenuto in servizio soltanto se inquadrato nelle tabelle organiche allegate alla presente legge:

a) il personale in servizio in qualità di avventizio o di salariato temporaneo;

b) il personale assunto in base alla legge regionale 20 giugno 1958, n. 17;

c) il restante personale di cui è riferimento nelle leggi e regolamenti citati nell'art. 1, che presti ininterrotto servizio presso l'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data del 31 marzo 1960;

d) il personale assistente, quello addetto all'organizzazione ed al controllo dei cantieri di lavoro, e quello salariato dipendente dal Centro regionale antimalarico e antinsetti, che presti ininterrotto servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione regionale da almeno un anno alla data suindicata.

Art. 4.

All'inquadramento di cui agli articoli precedenti si provvede:

a) per il personale in servizio in qualità di avventizio o salariato temporaneo, d'ufficio;

b) per il restante personale, mediante concorsi interni per titoli, salva la prova d'arte per i salariati specializzati o qualificati

Al personale inquadrato d'ufficio o per concorso interno compete il trattamento economico previsto per i dipendenti regionali.

Per esigenze d'inquadramento, il numero dei posti delle qualifiche superiori, che non potrà essere utilizzato, sarà tem-

poraneamente portato in aumento a quello delle qualifiche inferiori.

A giudizio dell'Amministrazione, il personale regionale in servizio, provvisto di diploma di laurea diverso da quello richiesto per gli impiegati direttivi di cui alle tabelle allegate, potrà essere inquadrato fra i direttivi amministrativi.

Art. 5.

E' istituita la Commissione per gli affari del personale regionale.

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da membri di diritto e da quattro membri nominati per un biennio dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra il personale in servizio.

Sono membri di diritto:

a) il segretario generale;

b) i direttori dei servizi;

c) il capo ufficio personale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'Ufficio del personale di qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo è l'organo consultivo in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, all'inizio di ogni biennio è costituito il Consiglio di disciplina.

Esso è composto da un impiegato di qualifica non inferiore ad ispettore generale, che lo presiede, e da due direttori di divisione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe.

Per ciascuno dei membri componenti e per il segretario è nominato un supplente di qualifica corrispondente a quella del titolare.

Art. 8.

Le competenze degli organi di cui agli articoli 5 e 7 sono, in quanto compatibili con la presente legge, quelle previste dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, rispettivamente per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione di disciplina.

Art. 9.

I provvedimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8, sono adottati, su proposta della Commissione per gli affari del personale, dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

La stessa procedura è seguita per i provvedimenti di conferma del personale nelle funzioni superiori esercitate lodevolmente ed ininterrottamente da almeno due anni, in dipendenza di regolare assegnazione a posti previsti nelle soppresse tabelle organiche, allegate alla leggi regionali di cui al precedente art. 1.

Un regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'art. 3 e di cui ai commi precedenti, sulla base dei criteri informatori delle vigenti norme dello Stato per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, e tenuta presente la esigenza di una adeguata valutazione del servizio regionale prestato in via continuativa.

Art. 10.

L'Ufficio di gabinetto del Presidente della Giunta regionale è costituito da tre impiegati direttivi, compreso il Capo di gabinetto, due di concetto, quattro esecutivi e quattro ausiliari.

Le Segreterie particolari del Presidente della Giunta e degli Assessori regionali sono composte dal Segretario particolare e da tre impiegati.

Art. 11.

Il personale per gli Uffici di gabinetto e stampa del Presidente della Giunta regionale e per le Segreterie particolari del Presidente medesimo e degli Assessori deve essere scelto fra quello in servizio.

Ove non si ritenga di dover affidare l'incarico ad un dipendente dell'Amministrazione regionale, a dirigere l'Ufficio stampa può essere chiamato un giornalista di provata esperienza professionale, con contratto giornalistico.

I segretari particolari possono essere scelti fra estranei all'Amministrazione. In tal caso ai medesimi viene corrisposto, limitatamente alla durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il coefficiente 402.

Art. 12.

Al bando dei concorsi previsti dalla presente legge, nonchè alla nomina delle Commissioni giudicatrici, provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

I bandi dei concorsi, da indire entro sessanta giorni dalla emanazione del regolamento di cui all'art. 9, devono indicare le categorie di personale regionale che possono parteciparvi.

Art. 13.

Per quanto non previsto dalla presente legge e dalle norme regionali vigenti in materia, nei confronti del personale regionale si applicano, ove compatibili, le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle relative ai salariati statali.

Art. 14.

Sino a quando non avranno applicazione le norme sull'ordinamento generale degli uffici, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, i servizi dell'Amministrazione regionale devono essere, in ogni caso, assicurati esclusivamente col personale previsto nelle tabelle allegate alla presente legge, che già presti servizio alla data della sua entrata in vigore o che venga comandato entro il 31 dicembre 1960 per le esigenze dell'Assessorato regionale agli enti locali.

La ripartizione del personale fra gli uffici dell'Amministrazione viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 15.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 6, 7, 8, 10 e 11 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 sono introdotte le seguenti variazioni:

Variazioni in diminuzione:

Cap. 12. — Sussidi al personale . . .	L.	15.000.000
Cap. 15. — Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale per incarichi e studi nell'interesse dell'Amministrazione stessa	»	8.000.000
Cap. 24. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale del Centro regionale antimalarico ed anti-insetti (legge regionale 28 novembre 1957, n. 25) (spesa fissa ed obbligatoria)	»	115.000.000
Cap. 46. — Spese e contributi per la istituzione ed il potenziamento dei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (legge regionale 21 luglio 1954, n. 28)	»	18.000.000
Cap. 81. — Spese e contributi diretti a promuovere ed a favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni idonee a favorire il progresso scientifico, tecnico ed economico dell'industria e l'incremento degli scambi (legge regionale 6 aprile 1954, n. 5)	»	5.000.000
Cap. 102. — Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere stradali (art. 5 legge regionale 9 marzo 1950, n. 12; legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, ed art. 17 legge regionale 13 giugno 1958, n. 4)	»	7.000.000

Cap. 115. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri scuola di lavoro per disoccupati e per le indennità ai lavoratori ammessi ai cantieri stessi (leggi regionali 4 febbraio 1950, n. 3, e 24 gennaio 1956, n. 40) L. 6.500.000

Cap. 137. — Retribuzione a tecnici estranei all'Amministrazione regionale per la progettazione, la direzione, l'assistenza ed il collaudo di opere pubbliche (art. 5, legge regionale 9 marzo 1950, n. 12; legge regionale 4 ottobre 1955, n. 16, ed art. 3, legge regionale 13 giugno 1958, n. 4) » 17.000.000

Cap. 143. — Spese di vigilanza e per studi ed accertamenti relativi alle opere di miglioramento fondiario (art. 8, legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46) » 10.000.000

Cap. 150. — Contributi per l'esecuzione di lavori intesi a favorire l'incremento della produzione agricola e l'utilizzazione della mano d'opera disoccupata (art. 1, legge regionale 9 agosto 1950, n. 44) » 30.000.000

Cap. 187. — Spese per il completamento e la pubblicazione della carta geologica della Sardegna e per i relativi studi illustrativi (leggi regionali 16 maggio 1951, n. 21; 25 novembre 1954, n. 25, e 22 dicembre 1958, n. 23) » 6.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 6. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche Amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 3 dicembre 1958, n. 20, ed articoli 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) » 208.000.000

Cap. 7. — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 2, decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) » 20.000.000

Cap. 8. — Indennità di Gabinetto al personale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale e delle Segreterie particolari del Presidente e degli Assessori (art. 2, decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1282) (spesa obbligatoria) » 1.000.000

Cap. 10. — Indennità di missione e rimborso di spese viaggio e trasferimento (legge regionale 4 maggio 1956, n. 16, e decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767) » 8.000.000

Cap. 11. — Spese per la estensione al personale dipendente dall'Amministrazione regionale delle concessioni tariffarie speciali in materia di trasporti godute dagli impiegati dello Stato (legge regionale 7 ottobre 1955, n. 19) » 500.000

La denominazione del capitolo 6 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1960 è modificata nel modo seguente:

« Cap. 6. — Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziamento al personale di pubbliche amministrazioni comandato presso l'Amministrazione regionale ed a quello assunto dalla medesima (leggi regionali 7 dicembre 1949, n. 6; 12 dicembre 1949, n. 8; 27 luglio 1950, n. 38; 27 luglio 1950, n. 39; 9 febbraio 1951, n. 2; 18 maggio 1951, n. 9; 18 maggio 1951, n. 10; 24 giugno 1952, n. 9; 7 maggio 1953, n. 15; 4 maggio 1953, n. 16; 5 maggio 1953, n. 19; 8 febbraio 1955, n. 2; 17 gennaio 1956, n. 1; 28 novembre 1957, n. 25; 20 giugno 1958, n. 17; 3 dicembre 1958, n. 20, e successive modificazioni, ed articoli 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 1959, n. 7) (spesa fissa ed obbligatoria) ».

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 giugno 1960

CORRIAS

ALLEGATO *A*

TABELLA PRIMA

A) IMPIEGATI AMMINISTRATIVI	
a) direttivi	103
b) di concetto — Segretari	92
b) di concetto — Ragionieri	41
b) di concetto — Cassieri	2
c) esecutivi	201
d) ausiliari	72
e) di carriera speciale o ragionieri	14
Totale	525
B) IMPIEGATI TECNICI	
a) *direttivi*:	
Medici	11
Ingegneri	15
Dottori in agraria	12
Veterinari	3
Entomologhi	1
Totale	42
b) *di concetto*:	
Geometri	37
Periti agrari	20
Disegnatori	5
Esperti di gruppo	5
Periti minerari	5
Totale	72
c) *esecutivi*:	
Computisti	1
Assistenti	2
Telefonisti	3
Coadiutori tecnici	10
Preparatori	4
Magazzinieri	2
Totale	22
d) *ausiliari*:	
Agenti tecnici	49
Totale	49
C) SALARIATI	
a) *specializzati*:	
Meccanici	6
Muratori	1
Elettricisti	1
Elettrauto	1
Idraulici	1
Saldatori elettrautogenisti	2
Totale	12
b) *qualificati*:	
Lucidatori mobili	1
Falegnami	1
Giardinieri	2
Idraulici	1
Tipografi	1
Conduttori di caldaie a vapore	1
Conduttori di ascensori	4
Meccanici	2
Guardiani	4
Totale	17

c) *comuni:*

Guardiani	12
Muratori	1
Autolavaggisti	3
Totale	16
TOTALE GENERALE	755

ALLEGATO B

TABELLA SECONDA

A) IMPIEGATI DIRETTIVI

Amministrativi

Segretario generale	1
Direttore generale	2
Ispettore generale	13
Direttore di divisione	22
Direttore di sezione	31
Consigliere di 1ª classe Consigliere di 2ª classe Consigliere di 3ª classe	34
Totale	103

Tecnici

Medici:

Ispettore generale medico	2
Ispettore medico capo	4
Medico superiore	5
Medico di 1ª classe Medico di 2ª classe	—
Totale	11

Ingegneri:

Ispettore generale ingegnere	3
Ingegnere capo	5
Ingegnere superiore	4
Ingegnere principale Ingegnere	3
Totale	15

Dottori in agraria:

Ispettore generale	1
Ispettore capo	3
Ispettore superiore	3
Ispettore principale Ispettore aggiunto Ispettore	5
Totale	12

Veterinari:

Veterinario capo	1
Veterinario superiore	2
Veterinario di 1ª classe Veterinario di 2ª classe Veterinario di 3ª classe	—
Totale	3

Dottori in agraria specializzati in entomologia:

Entomologo superiore Entomologo principale Entomologo Entomologo aggiunto	1
Totale	1

Carriera speciale o ragionieri direttivi:

Direttore di 1ª classe o ragioniere capo	3
Direttore di 2ª classe o ragioniere principale	3
Vice direttore o Primo ragioniere	6
Totale	12

di concetto:

Ragioniere	2
Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	—
Totale	2

B) IMPIEGATI DI CONCETTO

Amministrativi

Segretario capo	1
Segretario principale	5
Primo segretario	22
Segretario	34
Segretario aggiunto Vice segretario	30
Totale	92

Ragioniere capo	1
Ragioniere principale	3
Primo ragioniere	13
Ragioniere	15
Ragioniere aggiunto Vice ragioniere	9
Totale	41

Primo cassiere	1
Cassiere	1
Cassiere aggiunto Vice cassiere	—
Totale	2

Tecnici

Geometri:

Geometra principale	—
Primo geometra	9
Geometra	11
Geometra aggiunto Vice geometra	17
Totale	37

Periti agrari:

Esperto principale	1
Primo esperto	6
Esperto	3
Esperto aggiunto Vice esperto	10
Totale	20

Disegnatori:

Disegnatore principale	—
Primo disegnatore	2
Disegnatore	3
Disegnatore aggiunto Vice disegnatore	—
Totale	5

Personale lotta antianofelica:

Esperto principale di gruppo	—
Primo esperto di gruppo	4
Esperto di gruppo	1
Esperto aggiunto di gruppo Vice esperto di gruppo	—
Totale	5

Periti minerari:

Perito principale	1
Primo perito	1
Perito	1
Perito aggiunto / Vice perito	2
Totale	5

C) IMPIEGATI ESECUTIVI

Amministrativi
(Archivio e copia)

Archivista capo	8
Primo archivista	33
Archivista	104
Applicato / Applicato aggiunto	56
Totale	201

Tecnici

Computista superiore / Computista capo / Primo computista / Computista / Computista aggiunto	1
Totale	1

Primo assistente	2
Assistente	—
Assistente aggiunto	—
Totale	2

Telefonista capo	—
Telefonista	1
Telefonista aggiunto	2
Vice telefonista	—
Totale	3

Personale lotta antianofelica:

Coadiutore tecnico capo	1
Coadiutore tecnico	9
Applicato tecnico di 1ª classe	—
Applicato tecnico di 2ª classe	—
Totale	10

Preparatore capo	1
Primo preparatore	3
Preparatore	—
Preparatore aggiunto	—
Totale	4

Magazziniere capo	—
Primo magazziniere	2
Magazziniere	—
Magazziniere aggiunto	—
Totale	2

D) PERSONALE AUSILIARIO

Addetti agli uffici:

Commesso capo	3
Commesso	14
Usciere capo	23
Usciere / Inserviente	32
Totale	72

TECNICI

Agente tecnico capo	2
Agente tecnico	47
Totale	49
TOTALE GENERALE	755

CORRIAS

(8103)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(8151377) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150